Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 15 maggio 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 11 maggio 1978, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. avv. prof. Francesco Cossiga, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto il Presidente della Repubblica ha conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. dott. Giulio Andreotti, l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero dell'interno.

(3987)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1978, n. **175.**

Ulteriore finanziamento dei lavori di ampliamento della sede della Galleria d'arte moderna in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di ampliamento, completamento e sistemazione della sede della Galleria nazionale d'arte moderna in Roma.

Art. 2.

La spesa di lire 3 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire un miliardo per ciascun esercizio finanziario dal 1977 al 1979.

Art. 3.

Alla copertura della spesa relativa agli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvederà mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1977 e 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1978, n. **176.**

Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette a eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato.

E' sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni.

Art. 2.

All'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacità lavorativa all'uopo proporzionata; ».

Il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1978, n. 177.

Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

« I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dai seguenti:

« Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è abrogato.

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

" Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso " ».

Art. 7.

I notai concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero

di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 178.

Approvazione dell'accordo stipulato il 3 giugno 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, riguardante le modalità per il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione dei beni previsti dall'art. 47 della convenzione del 27 febbraio 1968, integrata dalla convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 196 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italo-radio, successivamente incorporata nella società Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'unito accordo stipulato il 3 giugno 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, riguardante le modalità per il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione dei beni previsti dall'art. 47 della convenzione del 27 febbraio 1968, integrata dalla convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1978
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 1

VERBALE DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA RAPPRESENTATO DAL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA ITALCABLE - SERVIZI CABLOGRAFICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOELETTRICI S.P.A. RAPPRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTTOR PAOLO NEGRI RIGUARDANTE LE MODALITA' PER IL VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DEI RICAVATI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DEI BENI EX ITALCABLE ACQUISITI DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA IN BASE ALL'ART. 47 DELLA CONVENZIONE 27 FEBBRAIO 1968, INTEGRATA DALLA CONVENZIONE AGGIUNTA 16 GIUGNO 1971.

Vista la convenzione 27 febbraio 1968, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva 16 giugno 1971, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Premesso che:

a) a norma dell'art. 47, ultimo comma della convenzione 27 febbraio 1968 la società Italcable con lettera n. 23312 del 2 ottobre 1970, ha messo a disposizione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i beni di sua proprietà non più convenientemente utilizzabili per il servizio gestito dalla società medesima;

b) i beni acquisiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel modo suddetto devono essere alienati dalla società Italcable per conto dell'Amministrazione in base all'art. 1 della convenzione aggiuntiva 16 giugno 1971;

c) il citato art. 1 della convenzione aggiuntiva prevede «modalità da concordare» per il versamento da parte della società Italcable all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione dei beni in parola;

d) da concordare sono inoltre le modalità per il rimborso delle spese cui la società Italcable andrà incontro per:

attuare quei provvedimenti necessari ad evitare danni a persone o cose in relazione ai cavi telegrafici sottomarini che non si saranno potuti alienare;

aderire a specifiche richieste dei Governi interessati relative alla rimozione di impianti, specialmente in corrispondenza dei punti in cui approdano cavi sottomarini nelle acque comprese nell'ambito territoriale;

consulenze tecniche richieste dalle autorità diplomatiche italiane territorialmente competenti per il rilascio delle prescritte dichiarazioni di congruità dei prezzi;

ogni altro provvedimento da adottare in dipendenza dell'incarico affidato alla società Italcable.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito per brevità «Amministrazione», rappresentato dal capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione «Società», con sede in Roma, via Calabria, 46/48 e con capitale versato di L. 18.000.000.000, rappresentata dall'amministratore delegato dottor Paolo Negri in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 19 ottobre 1973, si conviene quanto segue:

1) l'amministrazione dà, di volta in volta, l'autorizzazione alle vendite dei beni secondo le modalità stabilite nel ripetuto art. 1 della convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971 e segue le varie fasi delle operazioni;

2) la società provvede alla vendita sul posto dei beni, curando l'espletamento di tutte le pratiche necessarie d'accordo con le competenti autorità diplomatiche italiane;

3) la società provvederà all'apertura di un conto corrente bancario a proprio nome sul quale far confluire entro il termine di mesi uno dalla data della vendita i ricavati delle vendite stesse, e darà tempestiva notizia all'amministrazione dei versamenti singoli e del rispettivo titolo, effettuati sul medesimo c/c, precisando poi l'ammontare totale ricavato e la somma che dovrà essere accreditata all'amministrazione. Ove siano stati compresi nella vendita beni della società (che giammai siano stati impiegati per l'esercizio della concessione) la società indicherà all'amministrazione tali beni ai fini del prelievo, da parte sua del relativo prezzo, ove l'amministrazione sia d'accordo. In caso di disaccordo, poi, deciderà il collegio arbitrale;

4) la società provvederà ad effettuare le spese inerenti le vendite (consulenze, ecc.) e quelle inerenti i provvedimenti da attuare per la salvaguardia delle persone o per richieste dei Governi interessati (eventuale salpamento dei cavi nelle acque territoriali), previa specifica autorizzazione dell'amministrazione, che dovrà essere interessata di volta in volta, prelevando i fondi dal conto corrente bancario di cui al precedente comma.

Resta peraltro convenuto che il rimborso delle spese necessarie per evitare danni a persone o cose sarà fatto dall'amministrazione solo quando si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 1 della convenzione 16 giugno 1971 o si tratti di spese fatte anteriormente al salpamento dei cavi che saranno alienati. Ciò sempre che i detti provvedimenti siano posti in essere dopo il quarto mese dalla messa a disposizione del bene, restando ferma la responsabilità della società nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 47 della convenzione 27 febbraio 1968;

5) la società invierà semestralmente all'amministrazione l'estratto conto degli introiti relativi ai beni alienati, ivi compresi quelli di proprietà della società, di cui al precedente punto 3) e delle spese di cui al precedente punto 4).

La società preciserà, in caso di alienazione di beni comuni, i titoli e la quota risultante a carico dell'amministrazione, calcolata, sia per i ricavati che per le spese, sulla base delle percentuali di proprietà, definite dai relativi verbali di constatazione redatti dalla commissione incaricata di eseguire la verifica ed il controllo dei beni da cedere allo Stato senza compenso di cui al primo comma dell'art. 47 della convenzione 27 febbraio 1968.

Il conto resterà aperto fino al completamento di tutte le operazioni di cui all'art. 1 della convenzione aggiuntiva 16 giugno 1971 al fine di permettere il prelievo, da parte della società, delle somme occorrenti per far fronte ad eventuali spese risultanti a carico dell'amministrazione.

Entro un mese da tale completamento la società verserà all'amministrazione il residuo credito, compresi gli interessi maturati, sul cap. 182/3 del bilancio attivo dell'amministrazione stessa.

Roma, addì 3 giugno 1977

p. La società Italcable
L'amministratore delegato
NEGRI

p. L'amministrazione
Il capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni
INSINNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **179**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Bandinelli Margherita ved. Cristofori in favore dell'Opera mutilatini don Carlo Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con testamento olografo 20 aprile 1970, pubblicato dal notaio dott. Pietro Cassina in data 27 novembre 1973, n. 79387 di repertorio e n. 18610 di raccolta, registrato a Milano il 12 dicembre 1973 con il n. A/I-03809/71 M, serie *E* matr. 18, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Milano, via Soperga, 13, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 253585, foglio 8, mappale 914, sub 16, vani catastali 7, ed in una somma in denaro di L. 5.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1978
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 271

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un biglietto postale ordinario a tariffa ridotta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° novembre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, un biglietto postale ordinario a tariffa ridotta, da L. 60, per la corrispondenza diretta a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1418 del 4 agosto 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di un biglietto postale ordinario a tariffa ridotta, da L. 60, per la corrispondenza diretta a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate.

Detto biglietto è stampato in rotocalco, su carta color paglierino, opacizzata, da grammi 75 per metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; colori: azzurro e giallo uovo.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta del francobollo da L. 60 della serie « Italia turrita »; a sinistra, su due righe, la leggenda « BIGLIETTO POSTALE A TARIFFA RIDOTTA », in carattere maiuscolo bastone tondo; impronta e leggenda sono in colore azzuro.

La sezione è completata da tre righe e tre riquadri, con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITA' », e « SIGLA PROV. », per l'indirizzo del destinatario; il tutto è in color giallo uovo. La sezione centrale reca, in azzurro, le indicazioni: « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. », « (LOCALITA') » e « SIGLA PROVINCIA », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1978
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 282

(3708)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.
Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed il consiglio di amministrazione del personale del lotto, i quali si sono pronunciati, ai sensi dell'art. 27, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei propri rappresentanti del personale ed hanno proposto le terne di dipendenti per la nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali, deliberando, altresì, su quant'altro di propria competenza;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato, in data 17 febbraio 1978, ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette, ai sensi dell'art. 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno il giorno 29 ottobre 1978, dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali corrispondono al territorio delle singole regioni.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale ha sede presso il Ministero delle finanze - Ufficio del gabinetto, ed è costituita come segue:

Presidente:

Berloffa dott. Alcide, consigliere di Stato.

Componenti:

Capezzuto dott. Salvatore, dirigente superiore;
Vitelli dott. ing. Enrico, dirigente superiore;
Capozzi dott. Vincenzo, primo dirigente;
Staiti dott. Ottavio, primo dirigente;
Cozza dott. Pasquale, direttore aggiunto di divisione;
Zeppoloni Giancarlo, ricevitore lotto.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 20 aprile 1978, alle ore 9.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte ha sede presso l'intendenza di finanza di Torino ed è costituita come segue:

Presidente:

Bisogno dott. Antonio, primo dirigente.

Componenti:

Conac dott. Giuseppe, direttore aggiunto di divisione;
Segato dott. Mario, primo dirigente;
Aimar Bernardo, geometra capo;
Valenzano Giovanni, contabile;
Bottini Giuseppe, ufficiale principale;
Cifariello Agostino, ricevitore lotto.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta ha sede presso l'intendenza di finanza di Aosta ed è costituita come segue:

Presidente:

Zanchi dott. Rodolfo, dirigente superiore.

Componenti:

Lalicata dott. Corrado, direttore di 2ª classe;
Bondaz Piergiorgio, vice direttore;
Nicotra dott. Vincenzo, direttore di 2ª classe;
Gambardella dott. Giuseppe, vice direttore;
Muccio Giulio, geometra;
Errico Antonio, coadiutore.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale della Lombardia ha sede presso l'intendenza di finanza di Milano ed è costituita come segue:

Presidente:

Giulietti dott. Felice, primo dirigente.

Componenti:

Piccolo dott. Mario, direttore di 2ª classe;
Besozzi Raimondo, geometra capo;
Catania dott. Pietro, direttore di 2ª classe;
Cannata Giorgio, direttore di 2ª classe;
Pirrone Giovanni, coadiutore meccanografo;
Imbembo Antonio, ricevitore lotto.

Art. 7.

La commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto Adige ha sede presso l'intendenza di finanza di Trento ed è costituita come segue:

Presidente:

Mastracci dott. Rodolfo, primo dirigente.

Componenti:

Conticello Nicolò, ispettore capo r.e.;
Di Tommaso Michele, direttore aggiunto di prima classe;
De Felice dott. Pasquale, direttore di 2ª classe;
Ercolani Anna Maria, direttore di 2ª classe;
Ghilardi dott. Luciano, vice direttore;
Tamanini Ottone, disegnatore superiore.

Art. 8.

La commissione elettorale circoscrizionale del Veneto ha sede presso l'intendenza di finanza di Venezia ed è costituita come segue:

Presidente:

Campito dott. Alberto, dirigente superiore.

Componenti:

Cini Tito, direttore aggiunto di 1ª classe;
Poli Giuseppe, primo dirigente;
Nuzzolo Antonio, direttore di 2ª classe;
Torricelli Vincenzo, geometra capo;
Nicolussi Uberto, contabile principale;
Lanzo Ladislao, ricevitore lotto.

Art. 9.

La commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia ha sede presso l'intendenza di finanza di Trieste ed è costituita come segue:

Presidente:

Rizza dott. Paolo, primo dirigente.

Componenti:

Lizzio dott. Rosario, ispettore compartimentale r.e.;
Muni dott. Gaetano, direttore aggiunto di divisione;
Marino dott. Vincenzo, direttore di 2ª classe;
Pascoli dott. ing. Gianni Sergio, ingegnere;
Morgera Donzella Maria Ines, segretario;
Calabrese Aldo Mario, procuratore.

Art. 10.

La commissione elettorale circoscrizionale della Liguria ha sede presso l'intendenza di finanza di Genova ed è costituita come segue:

Presidente:

Barraco dott. Giuseppe, primo dirigente.

Componenti:

Sardanelli Giuseppe, direttore aggiunto di prima classe;
Di Francescantonio Vincenzo, direttore di 2ª classe;
Navarrino Mario, cassiere principale;
Nazari Giorgio, coadiutore principale;
Zampa Delio, coadiutore;
Soave Amilcare, ricevitore lotto.

Art. 11.

La commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna ha sede presso l'intendenza di finanza di Bologna ed è costituita come segue:

Presidente:

Messia dott. Salvatore, dirigente superiore.

Componenti:

Selleri Ivano, direttore di 2ª classe;
Marino dott. Domenico, direttore aggiunto di prima classe;
Moncini rag. Enrico, vice direttore;
Grandi Victor, geometra principale;
Gentilini Fabrizio, coadiutore principale;
Mazzotti Marta nata Tramontana, aiuto ricevitore lotto.

Art. 12.

La commissione elettorale circoscrizionale della Toscana ha sede presso l'intendenza di finanza di Firenze ed è costituita come segue:

Presidente:

Cricco dott. Mario, dirigente superiore.

Componenti:

Sangregorio Vincenzo, direttore di 2ª classe;
Compagnini dott. Carmine, direttore di 2ª classe;
Dioguardi Antonio, vice direttore;
Croci Andrea, segretario;
Villa Ivano, assistente principale;
Muzzarelli Mario, ricevitore lotto.

Art. 13.

La commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria ha sede presso l'intendenza di finanza di Perugia ed è costituita come segue:

Presidente:

Furnari dott. Francesco, primo dirigente.

Componenti:

Attinà dott. Antonio, direttore di 2ª classe;
Gianni Angelo, vice direttore;
Peroni Benedetto, vice direttore;
Celeschi Giotto, assistente principale;
Ananasso Anna Cristina, coadiutore;
Gentile Nicola, custode demaniale.

Art. 14.

La commissione elettorale circoscrizionale delle Marche ha sede presso l'intendenza di finanza di Ancona ed è costituita come segue:

Presidente:

Pomponio dott. Francesco, dirigente superiore.

Componenti:

Pierotti dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Capanna dott. Ennio, direttore aggiunto di prima classe;
Ruzzi dott. Mario Raffaele, direttore di 2ª classe;
Pianesi Gianfranco, segretario principale;
Sorci Giorgio, perito meccanografo principale;
Martelli Walter, coadiutore.

Art. 15.

La commissione elettorale circoscrizionale del Lazio ha sede presso l'intendenza di finanza di Roma ed è costituita come segue:

Presidente:

Fagiolo dott. Augusto, primo dirigente.

Componenti:

Ferrara Giuseppe, direttore di 1ª classe r.e.;
Reale dott. Giovanni, direttore aggiunto di prima classe;
Casini dott. Virgilio, direttore di 2ª classe;
Riccio Renato, segretario principale;
Costantini Raffaele, contabile principale;
Iallongo Ferruccio, aiuto ricevitore lotto.

Art. 16.

La commissione elettorale circoscrizionale dello Abruzzo ha sede presso l'intendenza di finanza di L'Aquila ed è costituita come segue:

Presidente:

Ardovino dott. Saverio, dirigente superiore.

Componenti:

Federici Fulvio, primo dirigente;
Propersi dott. Gustavo, direttore di 1ª classe r.e.;
Mancini dott. Giuseppe, intendente aggiunto r.e.;
Crisante Antonio, geometra capo;
Calicchia Vittorio, segretario principale;
Perilli Nino, ufficiale principale.

Art. 17.

La commissione elettorale circoscrizionale del Molise ha sede presso l'intendenza di finanza di Campobasso ed è costituita come segue:

Presidente:

Biondelli dott. Mario, dirigente superiore.

Componenti:

Bucci dott. Nicola, direttore aggiunto di divisione;
Di Iorio dott. Antonio, vice direttore;
Russo dott. Pasquale, consigliere;
Gianfagna Antonio, coadiutore principale;
Floro Francesco, coadiutore;
Guglielmi Raffaele, commesso.

Art. 18.

La commissione elettorale circoscrizionale della Campania ha sede presso l'intendenza di finanza di Napoli ed è costituita come segue:

Presidente:

Izzo dott. Elio, primo dirigente.

Componenti:

Casali dott. Giuseppe, ispettore compartimentale r.e.;
Sforza dott. Anarchico Giovanni, direttore di prima classe r.e.;
Festa dott. Giovanni, direttore di 2ª classe;
Peluso dott. Alberto, direttore di sezione;
Arcieri Pasquale, assistente superiore;
Cavaliere Mario, aiuto ricevitore lotto.

Art. 19.

La commissione elettorale circoscrizionale della Puglia ha sede presso l'intendenza di finanza di Bari ed è costituita come segue:

Presidente:

Infernusi dott. Achille, dirigente superiore.

Componenti:

La Selva dott. Vincenzo, direttore aggiunto di prima classe;
Fierro dott. Pasquale, direttore di 2ª classe;
Caputi Onofrio, ispettore superiore;
Sabino Giovanni, coadiutore superiore;
Carella Angelo, coadiutore meccanografo;
Capochiani Fernando, aiuto ricevitore lotto.

Art. 20.

La commissione elettorale circoscrizionale della Basilicata ha sede presso l'intendenza di finanza di Potenza ed è costituita come segue:

Presidente:

Moramarco dott. Donato, primo dirigente.

Componenti:

Cicchetti Giovanni, ispettore superiore;
Chierico dott. Paolo, direttore aggiunto di divisione;
Agresti Domenico Antonio, geometra principale;
Bochicchio Tommaso, segretario;
Greco Maria, coadiutore meccanografo;
Giglio Luigi, commesso.

Art. 21.

La commissione elettorale circoscrizionale della Calabria ha sede presso l'intendenza di finanza di Catanzaro ed è costituita come segue:

Presidente:

Anania dott. Giacomo, dirigente superiore.

Componenti:

Moscato dott. Rocco, ispettore capo r.e.;
Modaferri dott. Alberto, direttore aggiunto di divisione;
Cunia dott. Francesco, direttore di 2ª classe;
Miduri dott. Girolamo, direttore di 2ª classe;
Citriniti dott. ing. Vincenzo, ingegnere;
Sapone Pasquale, perito meccanografo principale.

Art. 22.

La commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia ha sede presso l'intendenza di finanza di Palermo ed è costituita come segue:

Presidente:

Pennisi dott. Antonino, dirigente superiore.

Componenti:

Saccà dott. Francesco, ispettore capo aggiunto;
Fucà Francesco Paolo, direttore aggiunto di prima classe;
Siragusa dott. Beniamino, direttore di sezione;
Ledda dott. Salvatore, direttore di 2ª classe;
Bruno dott. Salvatore, direttore di 2ª classe;
Nicita Ezio, ricevitore lotto.

Art. 23.

La commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna ha sede presso l'intendenza di finanza di Cagliari ed è costituita come segue:

Presidente:

Mura dott. Ettore, primo dirigente.

Componenti:

Mameli dott. Antonio, direttore aggiunto di prima classe;
Tagorelli dott. Francesco, direttore di 2ª classe;
Coronas dott. Fabio, direttore di sezione;
Ortu Bruno, segretario principale;
Pinna Margherita, assistente superiore;
Atzori Giovanni, coadiutore principale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: MALFATTI

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Accertamento nell'area del comune di Brindisi della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area del comune di Brindisi si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica E.N.E.L.;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei predetti impianti, sospesi o che saranno sospesi entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro del Bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(3819)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., in Gallarate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per le importazioni di due partite di satin greggio di cotone e una partita di tessuto misto fiocco e cotone di origine e provenienza Taiwan la ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate ha effettuato tre pagamenti anticipati di $ 24.000 ciascuno di cui ai modelli *B*-Import n. 4840013, n. 4840014 e numero 4840025 rilasciati dal Credito varesino di Gallarate in data, rispettivamente, 28 gennaio 1975, 28 gennaio 1975, 4 febbraio 1975;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Genova rispettivamente il 21 marzo 1975, il 21 marzo 1975 e il 13 marzo 1975, con un ritardo, quindi, rispettivamente di giorni 22, 22 e 7 sulle scadenze degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 871343 del 17 maggio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le importazioni delle merci suindicate sono avvenute oltre i termini consentiti a causa dell'asserita indisponibilità da parte della ditta dei mezzi richiesti per l'effettuazione dei depositi vincolati infruttiferi 50% prescritti dal decreto ministeriale 2 maggio 1974; che tale motivazione riveste carattere esclusivamente commerciale e, pertanto, non può esimere dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte delle predette notifiche bancarie;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 1° aprile 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità delle ritardate importazioni alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate, mediante fideiussioni del Credito varesino di Gallarate, nella misura del 5% dell'importo complessivo di $ 72.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3764)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

Impiego di presìdi contenenti DDVP (Dichlorvos) per esigenze di sanità pubblica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio precedente decreto del 29 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1977 concernente la sospensione dell'efficacia delle registrazioni dei presìdi medico-chirurgici comunque contenenti DDVP (Dichlorvos) ed il loro ritiro dal commercio;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nell'esprimere parere favorevole alla sospensione della efficacia della registrazione in via generale, riteneva tuttavia che la registrazione di detti prodotti a base di Dichlorvos potesse essere concessa ai soli fini di impiego nelle operazioni di disinfestazione per esigenze di sanità pubblica condotte a cura dell'autorità sanitaria;

Ravvisata la necessità di rendere possibile l'impiego dei citati presìdi contenenti Dichlorvos nelle operazioni di disinfestazioni operate dalle autorità sanitarie locali;

A parziale modifica;

Decreta:

I presìdi medico-chirurgici contenenti DDVP (Dichlorvos) possono essere ammessi a registrazione solo per fini di sanità pubblica.

Tali presìdi nonché le scorte attualmente esistenti possono essere impiegati nelle operazioni di disinfestazione condotte a cura e sotto la diretta responsabilità delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison stabilimento di Terni ex Montefibre stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre stabilimento di Terni, è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Proroga al 30 aprile 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest industria confezioni, in liquidazione, in Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forest industria confezioni, in liquidazione, di Pisa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest industria confezioni, in liquidazione, di Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1977 al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vico Pisano, Calci, Calcinara, Bientina, Pondera e Cascina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1978 al 5 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3796)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 728/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 729/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 730/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 15 aprile 1978.

Regolamento (CEE) n. 731/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 732/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, che stabilisce le modalità di vendita alle Forze armate degli Stati membri di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 733/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con quest'ultimo.

Regolamento (CEE) n. 734/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 99 *del* 12 *aprile* 1978.

(93/C)

Regolamento (CEE) n. 735/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 736/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 737/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 738/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 739/78 della commissione, dell'11 aprile 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 740/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 741/78 della commissione del 12 aprile 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 742/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 743/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melamina della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originaria del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 744/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 745/78 della commissione, del 12 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2636/77 del consiglio del 21 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 307 del 30 novembre 1977.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 688/78 della commissione, del 6 aprile 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni Paesi terzi, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 93 del 7 aprile 1978.

Rettifica alla decisione 78/200/CEE della commissione, del 20 gennaio 1978, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di riproduzione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del consiglio, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 62 del 4 marzo 1978.

Pubblicati nel n. L 100 *del* 13 *aprile* 1978.

(94/C)

Regolamento (CEE) n. 746/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 747/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 748/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 749/78 della commissione, del 10 aprile 1978, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 750/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 751/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° maggio 1978.

Regolamento (CEE) n. 752/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° maggio 1978.

Regolamento (CEE) n. 753/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° maggio 1978.

Regolamento (CEE) n. 754/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 755/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 756/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 757/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 758/78 della commissione, del 13 aprile 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 101 *del* 14 *aprile* 1978.

(95/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, firmato a Santo Domingo il 31 dicembre 1971 e dello scambio di note per la modifica dell'art. 5, effettuato in Santo Domingo in data 18-24 marzo 1976.

Il giorno 24 aprile 1978, in base ad autorizzazione disposta con legge 7 giugno 1975, n. 477, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 24 settembre 1975, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana firmato a Santo Domingo il 31 dicembre 1971 e dello scambio di note per la modifica dell'art. 5 effettuato a Santo Domingo in data 18-24 marzo 1976.

In conformità dell'art. XVI l'accordo entrerà in vigore il 9 maggio 1978.

(3771)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 md. 25A. — Data: 13 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico ufficio ricevimento. — Intestazione: Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, filiale di Pizzo Calabro p.c. del comune di Pizzo Calabro. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3597)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi dell'11 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	869,65	869,65	869,55	869,65	869,70	869,60	869,55	869,65	869,65	869,65
Dollaro canadese	777,50	777,50	778,20	777,50	777,65	777,45	777,50	777,50	777,50	777,50
Franco svizzero	442,34	442,34	442,40	442,34	442,25	442,30	441,49	442,34	442,34	442,30
Corona danese	153,14	153,14	153,25	153,14	153,10	153,10	153,14	153,14	153,14	153,10
Corona norvegese	160,14	160,14	160,25	160,14	160,22	160,10	160,16	160,14	160,14	160,10
Corona svedese	187,80	187,80	187,75	187,80	187,78	187,75	187,795	187,80	187,80	187,80
Fiorino olandese	388,75	388,75	389 —	388,75	388,75	388,70	388,82	388,75	388,75	388,75
Franco belga	26,668	26,668	26,66	26,668	26,66	26,65	26,674	26,668	26,668	26,66
Franco francese	187,39	187,39	187,25	187,39	187,37	187,35	187,40	187,39	187,39	187,35
Lira sterlina	1586,30	1586,30	1586,50	1586,30	1586,70	1586,25	1586,80	1586,30	1586,30	1586,30
Marco germanico	415,44	415,44	415,80	415,44	415,70	415,40	415,64	415,44	415,44	415,42
Scellino austriaco	57,745	57,745	57,82	57,745	57,78	57,70	57,81	57,745	57,745	57,74
Escudo portoghese	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,20	19,35	19,25	19,25	19,25
Peseta spagnola	10,727	10,727	10,73	10,727	10,73	10,70	10,724	10,727	10,727	10,72
Yen giapponese	3,867	3,867	3,87	3,867	3,865	3,85	3,866	3,867	3,867	3,86

Media dei titoli dell'11 maggio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,850
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,350
» 5 % (Città di Trieste)	96,800
» 5 % (Beni esteri)	96,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,075
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	80,800
» 6 % » » 1970-85	80,900
» 6 % » » 1971-86	77,675
» 6 % » » 1972-87	75,550
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	89,425
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,675
» » » » 1-10-1979	101,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,250
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,200
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,600
» » » 10 % 1- 1-1981	94,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	869,60
Dollaro canadese	777,50
Franco svizzero	442,165
Corona danese	153,14
Corona norvegese	160,15
Corona svedese	187,797
Fiorino olandese	388,785
Franco belga	26,671
Franco francese	187,395
Lira sterlina	1586,55
Marco germanico	415,54
Scellino austriaco	57,777
Escudo portoghese	19,30
Peseta spagnola	10,725
Yen giapponese	3,866

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 6 aprile 1978. Domanda di finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, ai sensi del decreto-legge n. 947/1977, convertito nella legge n. 44/1978, presentata dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. Acciaierie alto Adriatico in data 19 gennaio 1978, pervenuta agli uffici di segreteria il 20 gennaio 1978 con prot. n. 3/780, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di L. 5.659.278.000 per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti delle retribuzioni relative al periodo 1° settembre 1977-febbraio 1978, oltre alla 13ª mensilità del 1977;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti dell'istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alla banca finanziatrice, ancora non indicata, possono essere ammessi per L. 186.783.752 e che gli importi delle retribuzioni certificate relative ai periodi sopra indicati ascendono a L. 5.659.278.000 per i lavoratori dipendenti dalla società;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla società Acciaierie alto Adriatico, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 186.783.752.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè l'ispettorato provinciale, nel cui territorio è ubicata la società istante, provveda a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro ed all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3801)

Deliberazione 6 aprile 1978. Domanda di finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, ai sensi del decreto-legge n. 947/1977, convertito nella legge n. 44/1978, presentata dalla S.p.a. Snia Viscosa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. Snia Viscosa in data 20 gennaio 1978 pervenuta agli uffici di segreteria il 20 gennaio 1978 con prot. n. 3/763, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di lire 35 miliardi per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, impegnate nei lavori di investimento e di manutenzione per conto della società istante, delle retribuzioni relative, rispettivamente, al periodo gennaio-febbraio 1978 e ottobre 1977-febbraio 1978;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la nota in data 26 gennaio 1978 della Banca nazionale del lavoro che si dichiara disponibile alla concessione di tale finanziamento alle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti dell'istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alla banca finanziatrice, possono essere ammessi per L. 17.938.639.000 e che gli importi delle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati ascendono a L. 27.130.203.558 per i lavoratori dipendenti dalla società ed a L. 814.764.000 per i lavoratori delle imprese appaltatrici, e quindi in complesso a L. 27.944.967.558;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla società Snia Viscosa, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 17.938.639.000, di cui L. 755.263.000 per retribuzioni ai lavoratori delle imprese appaltatrici ancora da certificare da parte degli uffici provinciali del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinché gli ispettorati provinciali, nel cui territorio sono ubicate le aziende della società istante, provvedano a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro ed all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3802)

Deliberazione 6 aprile 1978. Accertamento, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Wild e C., in Torino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. Wild e C. di Torino;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. Wild e C. di Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3803)

Deliberazione 13 aprile 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, in Milano, stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3804)

Deliberazione 13 aprile 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi economica del settore installazione e manutenzione impianti per la zona industriale di Ferrara.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause d'intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore installazione e manutenzione nella zona industriale di Ferrara;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di crisi di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi economica del settore installazione e manutenzione impianti per le aziende industriali che operano nello ambito territoriale della zona industriale di Ferrara.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3805)

Deliberazione 13 aprile 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale delle società: S.p.a. Bifulco, S.p.a. Secmu, S.a.s. Cotonificio Vittorio Widemann, S.p.a. Si.Mo. e S.p.a. Cotonificio udinese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

1) Bifulco S.p.a. di Arzano (Napoli);
2) Secmu S.p.a. di Ponte dell'Olio (Piacenza);
3) Cotonificio Vittorio Widemann S.a.s. di San Germano Chisone (Torino);
4) Si.Mo. S.p.a. di Monfalcone (Gorizia);
5) Cotonificio udinese S.p.a. stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) Bifulco S.p.a. di Arzano (Napoli);
2) Secmu S.p.a. di Ponte dell'Olio (Piacenza);
3) Cotonificio Vittorio Widemann S.a.s. di San Germano Chisone (Torino);

4) Si.Mo. S.p.a. di Monfalcone (Gorizia);
5) Cotonificio udinese S.p.a. stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3806)

Deliberazione 13 aprile 1978. Domanda di finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, ai sensi del decreto-legge n. 947/1977, convertito nella legge n. 44/1978, presentata dalla S.p.a. Liquigas.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. Liquigas in data 16 gennaio 1978, pervenuta agli uffici di segreteria il 19 gennaio 1978 con prot. n. 3/755, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di L. 11.275.672.029 per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, impegnate nei lavori di investimento e di manutenzione per conto della società istante, delle retribuzioni relative al periodo dicembre 1977-febbraio 1978 oltre alla 13ª mensilità del 1977;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la propria delibera in data 30 marzo 1978, con la quale è stato determinato in L. 2.908.672.950 l'importo massimo del finanziamento da concedere alla società Liquigas, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate, salvo sua verifica della sussistenza dei corrispondenti crediti;

Considerato che tale finanziamento è stato determinato a fronte di un fabbisogno della società Liquigas, per retribuzioni da corrispondere ai propri dipendenti ed ai dipendenti di imprese appaltatrici, di L. 11.275.672.029 e di crediti da cedere per l'incasso a istituti finanziatori in L. 2.908.672.950;

Considerato, altresì, che la Cassa per il Mezzogiorno ha segnalato nuovi crediti per contributi in conto capitale per lire 303,9 milioni da concedere per l'impianto Richard Ginori di Gaeta e per contributi in conto interessi maturati al 31 dicembre 1977 pari a lire 2.671,7 milioni per l'impianto Liquichimica Augusta;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla società Liquigas, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopracitate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, già determinato in L. 2.908.672.950, è elevato a L. 5.884.278.450.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè gli ispettorati provinciali, nel cui territorio sono ubicate le aziende della società istante, provvedano a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro ed all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3807)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 1978, n. 489 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1482/1387 nella seduta del 3 aprile 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Piacenza, adottata con deliberazione del consiglio comunale 1° luglio 1976, n. 139.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3554)

Variante al piano degli insediamenti produttivi del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1978, n. 559 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1635/1627 nella seduta dell'11 aprile 1978) è stata approvata la variante al piano degli insediamenti produttivi relativa alla zona industriale «Gambellara-Selice», adottata dal comune di Imola (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 197.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(3561)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Saint-Christophe

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1978, n. 1047, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato con modificazioni. il piano regolatore generale del comune di Saint-Christophe, adottato con deliberazione consiliare 21 gennaio 1976, n. 4/76.

Copia di tale deliberazione e copia del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(3610)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 marzo 1978 dal signor Valencic Guglielmo, nato a Trieste il 7 marzo 1905 e qui residente in via Pascoli, 31, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Valenti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Valencic Guglielmo è ridotto nella forma italiana di Valenti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 aprile 1978

p. *Il prefetto:* RUGGIERO

(3730)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che risultano disponibili, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, diciassette posti alla data del 31 dicembre 1975, quattro posti alla data del 31 dicembre 1976 e diciannove posti alla data del 31 dicembre 1977, da conferire mediante pubblico concorso alla qualifica di vice direttore in prova (parametro 190);

Atteso che degli anzidetti posti, due posti debbono essere detratti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752, tabella *B*, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

Ritenuto che sono state accantonate le aliquote da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre 1975, 31 dicembre 1976 e 31 dicembre 1977;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che degli ottantuno posti recati in aumento, di cui alla tabella *B* allegata al citato decreto-legge, ventisette sono da conferire, mediante pubblico concorso, al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nove sono da riservare agli impiegati delle carriere di concetto dipendenti dalla stessa amministrazione ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, con un residuo di quarantacinque posti;

che, pertanto, in considerazione del citato incremento e delle anzidette vacanze già esistenti nel ruolo, risultano complessivamente disponibili ottantuno posti da conferire, mediante pubblico concorso, alla qualifica iniziale di vice direttore in prova (parametro 190) nell'amministrazione penitenziaria;

Considerato che dei predetti posti, tredici sono da riservare agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1972, n. 748;

Visto l'art. 30 del citato decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, che sospende, fino al 31 dicembre 1979, l'applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 149, ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 27 del medesimo decreto-legge n. 111/1978;

Atteso che, in relazione alle particolari esigenze dell'amministrazione penitenziaria, si appalesa opportuno bandire il concorso limitatamente ai posti disponibili negli istituti aventi sedi nel seguente gruppo di regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

Dei predetti posti, tredici sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli Istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente; sono ammessi anche, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1951, n. 62, gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie, la cui nomina è limitata a cinque posti;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio, ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 3 e 4 luglio 1978.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) diritto amministrativo.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto civile, con particolare riguardo ai diritti delle persone e delle obbligazioni;

2) ordinamento degli istituti di prevenzione e di pena;

3) nozioni di criminologia;

4) legislazione relativa ai tribunali per i minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile;

5) nozioni di psicologia generale e di psicologia e di psicopatologia dell'età evolutiva;

6) nozioni di legislazione sociale del lavoro con riferimento alla igiene e alla sicurezza sul lavoro;

7) nozioni di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità carceraria;

8) statistica, con particolare riguardo alle statistiche penitenziarie.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autenticata di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, lo impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita decadrà dal diritto alla nomina in prova.

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa), circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiati o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art .7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione, della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati vice direttore in prova (parametro 190), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1978
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 75

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a .
. . (prov. . . .) in via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Sardegna.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2, del bando perché (2) . . .
. . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: .
conseguito presso . . nell'anno . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .
oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

e) ha statura non inferiore a mt. 1,60;

f) eventuali condanne penali riportate (5);

g) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . . (città) . . . .
(prov.) . . . . . . via . . . . n. . .
(c.a.p.) . . . n. tel. . . . .

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6) . . . .
. . . .

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(3908)

Fissazione del numero dei posti da attribuire agli idonei dei concorsi distrettuali per segretario giudiziario della carriera di concetto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale viene stabilito che i posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta nel termine fissato dall'amministrazione;

Atteso che l'amministrazione deve predisporre una graduatoria unica degli idonei che abbiano fatto domanda sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi distrettuali e dei titoli preferenziali di ciascuno;

Accertato che alla data del presente decreto sono da conferire:

sei posti nel distretto di Brescia;
centotrentasette posti nel distretto di Torino;
ventiquattro posti nel distretto di Venezia;

Decreta:

Gli idonei degli altri concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 possono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, inoltrare domanda per uno solo dei distretti indicati nelle premesse dove saranno assegnati secondo l'ordine che risulterà dalla graduatoria unica formata dall'amministrazione.

I nominati avranno l'obbligo, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, della permanenza prestando effettivo servizio per cinque anni nel distretto di destinazione.

Roma, addì 12 maggio 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(3909)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli e per esami, a tre posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'Organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva, ruolo tecnico, del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Atti Presidenza, foglio n. 166, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a quattro posti di Ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva;

Considerato che, al termine dell'espletamento del predetto concorso, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, dei due candidati risultati vincitori uno solo ha assunto regolare servizio e che, pertanto, sono rimasti scoperti tre posti di ispettore in prova (ruolo tecnico);

Tenute presenti le diminuzioni di posti previste dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati e gli accantonamenti di posti previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto riguarda l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziali e direttive;

Ritenute che, in analogia a quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione - con nota n. 3913/5/4/162 - Servizio 1° - del 26 gennaio 1978, relativamente al concorso a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale del 1° aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 247, non eccorre ulteriore autorizzazione per rimettere a concorso i residdi posti già compresi in precedenti bandi e non coperti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari, della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) aver compiuto un periodo di almeno cinque anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione nell'albo degli ingegneri;

c) età non superiore a trentacinque anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha focoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quella di cui al successivo art. 6, lett. *b*);

9) la categoria, l'appartenenza alla quale dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma dell'art. 2 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami nel relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.
Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *Prove obbligatorie*:

1) una prova scritta;
2) una prova pratica;
3) un colloquio.

B) *Prove facoltative*:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse, sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta, quella pratica e la prova facoltativa del concorso avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile Viale Asia, Eur, con inizio alle ore 8, *nei giorni* 19, 20 *e* 21 *ottobre* 1978.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e quella pratica nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) libretto ferroviario personale, o tessera personale di riconoscimento per coloro che siano dipendenti statali;
8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione al colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nel colloquio.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nella prova scritta e in quella pratica e il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 9.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per la marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

1) diploma originale della laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale e negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti

da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a suo carico.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 8) e 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati utilmente collocati nella stessa graduatoria che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti a ruoli tecnici militari della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo comma, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e i certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4), del precedente articolo, dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

L'amministrazione però concede un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi con lo stipendio annuo lordo di L. 2.256.450 (corrispondente al par. 307) oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina in ruolo nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1978

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato all Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1978
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 189

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA
(durata massima 8 ore)

a) Architettura navale.

PROVA PRATICA
(durata massima 8 ore)

b) Riproduzione grafica, di una struttura di scafo o di allestimento navale.

La commissione esaminatrice potrà consentire per la prova scritta e per la prova pratica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

COLLOQUIO
(durata massima 1 ora)

Il colloquio verte sulla materia che è oggetto della prova scritta e sulle seguenti materie:

1) macchine marine;
2) nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali;
3) nozioni di estimo navale;
4) costruzione navale.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima: 3 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Colloquio
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro della marina mercantile
LATTANZIO

(3834)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a trenta posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1976, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 244, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di trenta posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 289, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Torino:

1) Cavallo Nicola . . . . punti 34,16 su 100
2) Griseri Agostino . . . . » 27,63 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1978
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 239

(3883)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(1714/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(1715/S)

OSPEDALE CIVICO « S. GIUSEPPE » DI ALBANO LAZIALE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario e due posti di assistente di medicina generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(1707/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI » E « S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermatologia;
un posto di aiuto di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1708/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
due posti di aiuto di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(1711/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(1704/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo presso l'ospedale di Porto S. Giorgio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(1699/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di trasfusione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1700/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(1701/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(1710/S)

OSPEDALE « MARIA PIA DI SAVOIA » DI OPPIDO MAMERTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

(1709/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(1702/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1703/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(1713/S)

OSPEDALE «CELESIA» DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(1698/S)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI «G. M. LANCISI» DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di cardiologia addetto al centro di medicina sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(1705/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cagliari.

(1712/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica (a tempo pieno)

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(1716/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di pneumologia.

I vincitori dei concorsi dovranno dichiarare la loro disponibilità ad operare in altri enti ospedalieri o in strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(1717/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1978, n. 14.

Interventi della provincia autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 28 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

Art. 1.
Contenuti della legge

La provincia autonoma:

promuove la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non laureato ai servizi sanitari;

istituisce, organizza, gestisce, o affida in gestione, le scuole ed i corsi in modo unitario e con uniformità di indirizzi, prevedendone lo svolgimento anche all'interno delle stesse strutture socio-sanitarie territoriali con l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi esistenti;

programma il fabbisogno degli operatori tenendo altresì conto della disponibilità del personale degli enti in via di scioglimento, ridimensionamento e ristrutturazione;

esercita la vigilanza sullo svolgimento delle attività formative.

La provincia ha inoltre la facoltà di stabilire intese con il Ministero della pubblica istruzione, con altri Ministeri interessati alla formazione professionale, con le università degli studi e con tutti gli enti pubblici che agiscono nel settore ai fini della programmazione dell'attività formativa nell'ambito provinciale.

Art. 2.
Finalità della formazione professionale

La scuola ed i corsi disciplinati dalla presente legge, formano personale atto ad agire nell'ambito delle strutture socio-sanitarie territoriali. A tal fine il programma dei singoli corsi viene svolto, nel rispetto della libertà didattica di ogni docente, in modo da garantire al discente una pratica professionale polivalente, da esercitare all'interno dell'organizzazione socio-sanitaria complessiva, fondata sull'attività di gruppo e di lavoro interdisciplinare.

Il programma di studio, tenuto conto delle esigenze di trasformazione e sviluppo del sistema dei servizi socio-sanitari ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, tende ad una preparazione tecnico-sanitaria, finalizzata alla realizzazione di una tutela sanitaria basata sulla prevenzione, sulla cura e sulla riabilitazione, e adeguata all'evoluzione della scienza ed ai progressi della tecnica, nonchè ai problemi sociali, psicologici e pedagogici.

I corsi di riqualificazione e di aggiornamento dovranno anche essere finalizzati alle esigenze di mobilità del personale.

Art. 3.
Oggetto della formazione professionale

La formazione professionale degli operatori è rivolta:

a) al conseguimento di titoli professionali disciplinati dalle leggi vigenti;

b) alla riqualificazione ed all'aggiornamento del personale già operante nell'ambito delle strutture socio-sanitarie.

Art. 4.
Programmazione

Nel quadro della programmazione provinciale dei servizi socio-sanitari, la giunta provinciale, tenendo conto delle proposte dei comprensori e dei consorzi sanitari, sentite le confederazioni sindacali provinciali più rappresentative e le organizzazioni professionali operanti nel settore, nonchè il parere del comitato provinciale di sanità, predispone ogni tre anni, entro il mese di marzo, il piano delle attività di formazione di cui alla presente legge.

Tenuto conto delle esigenze quantitative e qualitative di personale delineate dalla programmazione provinciale dei servizi socio-sanitari, il piano prevede fra l'altro:

1) il tipo ed il numero di scuole e di corsi da attivare per il conseguimento di titoli professionali disciplinati dalle leggi vigenti e la loro dislocazione territoriale;

2) il tipo ed il numero di iniziative, nonchè la loro dislocazione territoriale, da attivare per:

a) l'aggiornamento culturale e professionale nonchè per l'eventuale riqualificazione del personale in servizio;

b) la preparazione e l'aggiornamento del personale da adibire alle attività di formazione;

3) gli enti cui affidare la realizzazione delle iniziative formative;

4) le modalità per favorire la partecipazione a scuole, corsi ed altre iniziative formative, anche organizzate al di fuori del territorio provinciale.

La giunta provinciale, formulato il piano di cui ai commi precedenti, lo sottopone all'esame della competente commissione legislativa consiliare e lo approva.

Entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la commissione legislativa competente, la giunta provinciale delibera il piano annuale di attuazione del piano pluriennale prevedendo, per ogni singola iniziativa formativa di cui ai precedenti punti 1) e 2), e tenendo conto delle prescrizioni delle leggi vigenti:

il numero degli accessi;

i criteri di ammissione;

la durata;

le materie di insegnamento;

le modalità per il rilascio dei diplomi e degli attestati di frequenza.

Il piano di cui al precedente comma determina la ripartizione dei fondi e dei contributi secondo le disposizioni di cui all'art. 21, primo e secondo comma, ed all'art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge, il piano pluriennale dovrà essere approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima; quello annuale entro sessanta giorni dall'approvazione del piano pluriennale.

Art. 5.
Istituzione, organizzazione e gestione delle scuole e dei corsi di formazione professionale

La provincia, sulla base delle previsioni programmatiche e con le modalità indicate dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze specifiche degli enti pubblici territoriali, istituisce, organizza, gestisce, o affida in gestione, in modo unitario e con uniformità di indirizzi, le scuole ed i corsi di formazione professionale.

La provincia, nell'ambito delle linee programmatiche predisposte, potrà prevederne lo svolgimento all'interno di strutture socio-sanitarie territoriali, con l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi esistenti nel territorio.

Art. 6.
Aggiornamento e riqualificazione professionale

Nell'ambito ed in attuazione dei programmi di cui al precedente art. 4, la giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di singole iniziative e di corsi finalizzati:

all'aggiornamento culturale e professionale del personale in servizio;

alla riqualificazione di quel personale che, nella dinamica evolutiva dell'organizzazione dei servizi, e per assicurare l'opportuna mobilità all'interno di essa, deve essere adibito a servizi diversi da quelli in precedenza espletati.

Art. 7.
Affido in gestione

Nell'ambito della programmazione provinciale, le iniziative di cui agli articoli 5 e 6 possono essere affidate in gestione, in ordine di priorità:

ad enti locali e loro consorzi;

ad enti pubblici che gestiscano servizi sanitari;

ad istituzioni private purchè gestiscano servizi sanitari.

L'affido in gestione agli enti e alle istituzioni private di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, da parte degli stessi, di una domanda corredata dei seguenti documenti e nel rispetto di tutte le norme della presente legge:

1) deliberazione legalmente adottata con la quale l'ente si dichiara disponibile a gestire l'iniziativa;

2) statuto dell'ente gestore;

3) schema del regolamento delle scuole e/o dei corsi;

4) elenco e qualifica del personale docente;

5) indicazione del numero dei frequentanti da ammettere;

6) relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento delle attività didattiche;

7) indicazione dei servizi presso i quali i frequentanti svolgeranno il tirocinio pratico;

8) piano finanziario per l'organizzazione ed il funzionamento delle iniziative.

La giunta provinciale, verificata l'esistenza dei requisiti previsti, autorizza lo svolgimento dell'iniziativa e approva il regolamento delle scuole e/o dei corsi.

La giunta provinciale verifica l'effettivo svolgimento dei programmi di attività e sentito il parere del comitato provinciale di sanità, può disporre la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura delle scuole e dei corsi qualora vengano meno i requisiti di cui al comma precedente, salvaguardando peraltro il diritto degli allievi a conseguire l'abilitazione.

In tal caso, la giunta provinciale sospende l'erogazione dei finanziamenti concessi provvedendo alla rideterminazione o alla revoca delle assegnazioni e dei contributi di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

Art. 8.
Regolamento tipo delle scuole e dei corsi

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà approvato, con deliberazione della giunta provinciale, il regolamento tipo delle scuole e dei corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e tecnico non laureato addetto ai servizi sanitari, al quale dovrà uniformarsi il regolamento di cui al precedente art. 7, punto 3).

Art. 9.
Ammissione

L'ammissione alle scuole ed ai corsi, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, sarà determinato, ove esista una limitazione di iscrizioni, sulla base della graduatoria risultante da un esame-colloquio da sostenersi dinanzi ad una commissione, della quale devono in ogni caso far parte insegnanti della scuola o del corso, nonchè rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore sono ammessi alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento anche coloro che sono in possesso del requisito di scolarità decennale previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 795, derivante dal possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di corsi biennali, di durata almeno pari o superiore a due anni scolastici delle scuole statali, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla provincia, nonchè di certificato attestante l'ammissione al terzo anno degli istituti professionali autorizzati dalla provincia, fermo restando l'obbligo del possesso della licenza di scuola media.

I corsi di cui al comma precedente sono indicati annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il provveditore agli studi.

Art. 10.
Modalità per i corsi di aggiornamento

Gli enti che gestiscono servizi socio-sanitari sono tenuti a garantire periodicamente ed a rotazione la partecipazione del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non laureato addetto ai servizi sanitari, a corsi di aggiornamento.

Il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento, inerente alla propria qualifica, almeno ogni cinque anni.

Nel periodo di frequenza, ai corsi di cui al comma precedente, il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti.

La mancata partecipazione a corsi di aggiornamento, non imputabili a responsabilità dell'ente tenuto a provvedervi, o a motivi indipendenti dalla volontà del singolo operatore, costituisce, per il personale dipendente, motivo di sospensione dell'attività lavorativa e della corresponsione dei relativi emolumenti fino all'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento stesso.

Spetta alla giunta provinciale, nel quadro della programmazione di cui al precedente art. 4, fissare le tipologie dei corsi ed esercitare la vigilanza sul loro espletamento.

Art. 11.
Modalità del tirocinio

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate dal programma del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della loro preparazione: essi affiancano e non sostituiscono il personale in servizio.

Il consiglio di gestione controlla che siano rispettate tali disposizioni.

Il tirocinio può svolgersi anche presso altri servizi socio-sanitari.

Art. 12.
Gratuità dei corsi

La partecipazione ai corsi di cui alla presente legge non può essere subordinata al pagamento di tasse di iscrizione e di frequenza.

Al fine di facilitare la frequenza alle scuole od ai corsi di formazione professionale disciplinati dalla presente legge, la provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare assegni di studio agli studenti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni, tenendo conto della situazione economica delle famiglie di appartenenza e delle spese effettivamente sostenute.

A tutti i frequentanti che ne siano privi deve essere garantita dall'ente gestore l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.

Art. 13.
Consiglio di gestione

In ogni scuola o corso l'ente gestore istituisce un consiglio di gestione composto da:

a) un rappresentante della provincia;

b) un rappresentante del comprensorio o del consorzio sanitario di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, in cui ha sede la scuola;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori;

d) un rappresentante dell'ente gestore;

e) un rappresentante degli insegnanti;

f) un rappresentante degli studenti;

g) un rappresentante degli studenti lavoratori dipendenti da enti che gestiscono servizi socio-sanitari.

Per gli enti che gestiscono più scuole o corsi il consiglio di gestione è unico.

La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento del consiglio di gestione e la sua durata in carica, sono disciplinati dal regolamento della scuola o del corso.

Spetta al consiglio di gestione formulare proposte sulla organizzazione della scuola e dei corsi ivi compresi i programmi didattici e controllarne il funzionamento.

Art. 14.

Comitato didattico

In ogni scuola o corso deve essere istituito un comitato didattico, del quale fanno parte il direttore della scuola, insegnanti e personale dei servizi presso i quali gli studenti effettuano il tirocinio pratico. La composizione numerica, le modalità di nomina, il funzionamento del comitato didattico sono disciplinati dal regolamento della scuola e del corso.

Il comitato organizza e coordina lo svolgimento dei programmi didattici e dei tirocini; verifica inoltre costantemente i risultati dell'attività formativa.

Art. 15

Personale docente

Il corpo docente è formato da operatori scelti preferibilmente tra il personale di ruolo dei servizi socio-sanitari locali, nonchè tra il personale della scuola, nel rispetto delle norme vigenti per lo stato giuridico del personale docente dello Stato.

La partecipazione ad iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da adibire alle attività di formazione, gestite, autorizzate e comunque riconosciute dalla provincia, costituisce titolo preferenziale per la nomina a docente.

Art. 16.

Commissione d'esame

La composizione della commissione d'esame per il conseguimento di un titolo professionale nella quale è prevista, per legge o per regolamento, la presenza di rappresentanti del Ministero della sanità, ovvero del medico provinciale, in qualità di presidente o di componenti, è modificata come segue:

il rappresentante del Ministero della sanità è sostituito da un rappresentante della provincia, designato dal presidente della giunta provinciale;

il medico provinciale può essere sostituito con un medico funzionario della provincia ovvero con un ufficiale sanitario titolare o incaricato dei comuni della provincia, designato dal presidente della giunta provinciale.

Le funzioni di segretario della commissione di esame sono attribuite ad un funzionario dell'ente gestore della scuola o del corso.

I candidati dei corsi affidati in gestione ad istituzioni private di cui al primo comma dell'art. 7, sostengono le prove d'esame presso le sedi dei corsi affidati in gestione ad enti pubblici e davanti alla stessa commissione, eventualmente costituita per i candidati che abbiano frequentato corsi analoghi gestiti da enti pubblici; in caso contrario sarà costituita apposita commissione.

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

Ammissione di personale in servizio

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli infermieri generici, le puericultrici, gli infermieri psichiatrici ed i massofisioterapisti che abbiano prestato attività continuativa per almeno un anno, purchè in possesso della licenza di scuola media, possono essere ammessi al primo anno delle scuole per infermieri professionali, qualora abbiano superato un esame di ammissione tendente ad accertare, ai sensi dell'allegato 1, cap. II, alla legge 15 novembre 1973, n. 795, se il livello intellettuale e culturale degli esaminandi corrisponda al decimo anno di insegnamento generale. La giunta provinciale provvede alla nomina della commissione esaminatrice e determina le materie di esame.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente che abbia svolto con continuità almeno tre anni di servizio, già in possesso della licenza di scuola media, potrà essere ammesso al secondo anno della scuola per infermieri professionali, previo superamento di un esame sulle materie teorico-pratiche del primo corso. A tal fine la commissione esaminatrice sarà nominata dalla giunta provinciale.

Per agevolare il personale in servizio, privo dei titoli scolastici richiesti per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 9, la provincia promuove corsi per il conseguimento dei titoli relativi.

Art. 18.

Riserva di posti e modalità di frequenza

Nella formulazione del programma di cui all'art. 4 dovrà essere riservato un numero percentuale di posti al personale già in servizio nella misura da concordarsi con le organizzazioni confederali dei lavoratori. Per l'ammissione valgono le modalità di cui agli articoli 9 e 17.

La provincia, d'intesa con gli eventuali enti gestori e con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, stabilisce altresì le modalità di frequenza che permettano la partecipazione del personale di cui al primo comma, ammesso ai corsi, a tutte le attività didattiche con particolare riferimento ai tirocini pratici. A tal fine deve essere assicurata la mobilità degli operatori stessi nei servizi ospedalieri ed extraospedalieri contemplati dai piani di studio.

Il personale che frequenti un corso o una scuola di cui allo art. 4, può, anche su sua richiesta, essere posto in aspettativa per motivi di studio senza assegni. In tal caso gli viene concesso per ogni mese di durata del corso un assegno di studio il cui ammontare è costituito da una quota parte del trattamento economico complessivo, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario, percepito dal dipendente nel mese precedente a quello in cui è stato messo in aspettativa, corrispondente al valore percentuale della media mensile delle ore di tirocinio previste per il corso che sta frequentando, rispetto all'orario di lavoro.

Art. 19.

Revoca delle scuole e dei corsi esistenti

Tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole e corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non laureato addetto ai servizi sanitari, concesse in precedenza, sono revocate alla conclusione dell'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, ad autorizzare la prosecuzione dei corsi pluriennali non conclusi entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 20.

Formazione ed aggiornamento di operatori sociali

Fino a quando non sarà regolamentata la formazione degli operatori sociali, la giunta provinciale promuove, ove occorra, di intesa con i comuni, loro consorzi o i comprensori, iniziative di tipo sperimentale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali dei servizi socio-sanitari.

La giunta provinciale può altresì promuovere, favorire l'organizzazione di appositi corsi di preparazione per il personale che intenda operare in iniziative di volontariato sociale.

Art. 21.

Assegnazione ed erogazione dei fondi agli enti gestori

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge, la giunta provinciale assegna agli enti locali e loro consorzi ed agli enti pubblici diversi dagli enti ospedalieri i fondi per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative, secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'art. 4 della legge medesima.

Per la determinazione della suddetta ripartizione, si tiene conto del tipo delle iniziative di formazione affidate agli enti stessi.

L'erogazione agli enti locali e loro consorzi ed agli enti pubblici delle somme assegnate, è disposta mediante versamento delle stesse alle tesorerie degli enti in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni mensili di cassa di ciascun ente.

A tal fine gli enti locali e loro consorzi e gli enti pubblici invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno mensile di cassa distinto per tipi di spesa.

In occasione del versamento relativo all'ultimo mese inerente alle singole iniziative, la giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni a ciascun ente.

L'assegnazione dei fondi per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative affidate agli enti ospedalieri è disposta secondo la ripartizione prevista dalla legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

Per l'erogazione dei fondi assegnati agli enti ospedalieri si applicano le disposizioni del presente articolo.

Gli enti ospedalieri provvedono alla gestione di tali fondi mediante l'istituzione di apposite contabilità speciali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 22.

Concessione di contributi agli enti gestori

La giunta provinciale concede contributi alle istituzioni private di cui all'art. 7 della presente legge, per le spese di organizzazione e di funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative, secondo la ripartizione prevista dall'art. 4 della presente legge.

A tal fine, le suddette istituzioni devono presentare la relativa domanda alla giunta provinciale entro il mese di marzo di ogni anno.

Il contributo concesso ai sensi del presente articolo, è erogato in via anticipata nella misura dell'80 per cento ed il saldo verso presentazione del rendiconto relativo all'anno scolastico od al periodo cui si riferiscono i corsi e le iniziative stesse.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Riferimento delle spese per l'affido in gestione agli enti ospedalieri

Gli oneri per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative affidate agli enti ospedalieri, in relazione alle disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 21 della presente legge, gravano sul « Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera », quali spese previste alla lettera *f*) dello art. 3 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

Art. 24.

Autorizzazione di spesa per l'affido in gestione ad enti diversi da quelli ospedalieri

Per i fini di cui alla presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 23 per quanto riguarda gli enti ospedalieri, a partire dall'esercizio finanziario 1978, sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di L. 500.000.000.

Art. 25.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 500.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 24 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 500.000.000 autorizzato con l'art. 3 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 28.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 marzo 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(3194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1977, n. 24-111/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di perito della carriera di concetto del ruolo tecnico delle miniere.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *marzo* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 19 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 10337 di data 23 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di esame per i concorsi pubblici ai posti di perito minerario della carriera di concetto del ruolo tecnico delle miniere consiste in due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Art. 2.

Prove scritte

Le due prove scritte verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

1) topografia e disegno topografico; planimetria, altimetria, celerimensura; misure di superfici; tracciamento di strade e di canali, spianamento del terreno; rappresentazione grafica dei problemi topografici.

2) geologia ed arte mineraria:

a) geologia generale, stratigrafia e tettonica della provincia di Trento;

b) arte mineraria: ricerca, preparazione e coltivazione mineraria; perforazione meccanica;

c) lettura di carte geologiche; tracciamento di profili geologici.

Prova pratica

a) riconocimento e descrizione dei minerali e delle rocce più comuni;

b) uso degli strumenti più comuni (bussola geologica, clisimetro, ecc.) per il rilevamento geominerario.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di geotecnica;
b) nozioni di geologia applicata;
c) prevenzione infortuni sul lavoro;
d) norme di polizia delle miniere e delle cave;
e) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 29 dicembre 1977

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* **1978**
Registro n. 12, *foglio n.* 49

(2603)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781320)